



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il direttore generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 146 del Codice della Strada, che disciplina le violazioni della segnaletica stradale;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146 del Codice della Strada;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni di attraversamento di un incrocio con semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2021 n. 115 che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTA la richiesta della società S.AV.E. S.r.l., con sede in Via Maroncelli, 50 – Montalbano di Fasano (BR), pervenuta in data 14 febbraio 2019, integrata con documentazione il 13 novembre 2019, il 13 luglio 2020, il 17 ottobre 2020 e il 26 gennaio 2021, e con il deposito dei prototipi in data 31 gennaio 2020, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione di un dispositivo per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato "Vred-T 1.0", nelle versioni ATX e ITX, di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTO il voto n. 59/21, reso nell'adunanza del 30 novembre 2021, con il quale la Prima e la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo, con prescrizioni;

VISTA la nota dell'8 marzo 2022 con la quale la società S.AV.E. S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il "Manuale Utente" (revisione T.1.0.7), emesso in data 7 marzo 2022, di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo";

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. Il dispositivo per l'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa denominato "**Vred-T 1.0**", nelle versioni ATX e ITX, prodotto dalla società S.AV.E. S.r.l., con sede in Via Via Maroncelli, 50 – Montalbano di Fasano (BR), è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento.
2. Il dispositivo è in grado di rilevare il transito di veicoli con semaforo indicante luce rossa, anche con lanterne veicolari di corsia, acquisire le immagini, gestire le procedure previste per il trattamento dei dati, in base alle caratteristiche tecniche e funzionali, indicate negli articoli seguenti.
3. Il dispositivo, qualora utilizzato con lanterne veicolari normali, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 2, limitatamente al superamento della striscia d'arresto, e al comma 3 dell'art. 146 del Codice della Strada, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 201 dello stesso Codice della Strada, nonché delle condizioni e nei limiti di cui agli all'articolo 3.
4. Il dispositivo, qualora utilizzato con lanterne veicolari di corsia, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 2, relativamente al superamento della striscia d'arresto e al mancato rispetto della canalizzazione, e al comma 3 dell'art. 146 del Codice della Strada, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 201 dello stesso Codice della Strada, nonché delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 3.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Articolo 2

(Caratteristiche tecniche e funzionali)

1. Il dispositivo è costituito da un'unità centrale di elaborazione, un ricevitore GPS e da un'unità di ripresa a colori per la documentazione dell'infrazione con immagini. Le versioni ATX e ITX si differenziano tra loro in base alla tensione di alimentazione e agli ingombri esterni dell'unità centrale.
2. Il dispositivo è in grado di monitorare al massimo due corsie.
3. Il dispositivo è in grado di mascherare zone delle immagini acquisite al fine di oscurare le targhe di eventuali veicoli ripresi nella scena della violazione, ma non coinvolti nella stessa.
4. Il dispositivo è in grado di svolgere, oltre e contemporaneamente alle funzioni approvate di cui all'art. 1, come funzioni accessorie utilizzabili esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima, ovvero senza il trattamento delle targhe dei veicoli in transito, e comunque non utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, le seguenti funzioni:
 - numero dei veicoli in transito anche non in violazione;
 - videosorveglianza.

Articolo 3

(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nel manuale del dispositivo al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'accertamento delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente mantenuta, e che le condizioni di illuminazione, nel caso di funzionamento notturno, consentano l'adeguata acquisizione delle immagini.
3. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.

Articolo 4

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione, dovranno essere conformi ai prototipi depositati presso questo Ministero in data 31 gennaio 2020, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo e a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.
4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

Il direttore generale
(Dott. Ing. Vito Di Santo)